

Il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle provincie di Puglia e Basilicata :

Ritenuto che, con decreto n. 147 del 12 marzo 1928, questo Commissariato provvedeva di ufficio alla dichiarazione degli usi civici di seminare, pascere, acquare, cavar pietra e cogliere frutti selvatici sulle terre demaniali denominate Pelosa o La Pelosa o Torre Pelosa a favore dei cittadini di Noicattaro, e dava incarico all'istruttore, che designava nella persona dell'ing. Giovanni Nota, di identificare il demanio universale o ex feudale sito nella contrada su indicata, stabilendone l'estensione e gli attuali detentori e precisando gli usi di cui era gravato ;

Ritenuto che dalla istruttoria eseguita dal Nota è risultato che la Commissione feudale ebbe ad occuparsi del comune di Noicattaro solo per contestazione d'indole pecuniaria con il suo ex feudatario e non per revindicare di beni demaniali e che la sentenza della stessa, in data 29 maggio 1810 fa cenno di corpi demaniali consistenti unicamente in trappeto e molini appartenenti allo ex feudatario ; mentre il razionale Girolamo Catalamo, a tal fine prescelto dalla Commissione, accertò che la masseria di Gallinaro, venduta dall'ex feudatario ai fratelli Noia, era di proprietà privata del barone ;

Ritenuto essere rimasto, altresì, accertato che lo *spezzone* occupato alla contrada Torre Pelosa dal sig. Nicola Latezza di Putignano si apparteneva al demanio regio e non a quello comunale ;

Ritenuto che stante queste risultanze non è il caso di procedere ulteriormente, essendo chiaro che mancano terre di demanio universale o ex feudale da revindicare ;

Che tale avviso manifestava anche il Podestà del Comune in deliberazione 8 febbraio 1930, regolarmente vistata e approvata ;

P. Q. M. il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Puglia e Basilicata dichiara di porre nel nulla il decreto dichiarativo di usi n. 147 del 12 marzo 1928.

*Ordina* archivarsi la relativa pratica previa pubblicazione del presente all'albo pretorio del comune di Noicattaro per lo spazio di 15 giorni consecutivi e la comunicazione contemporanea al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per opportuna notizia.

Bari, 12 luglio 1932-X. — *Il Commissario Regionale*: FRANCESCO SETTE.

*Il sottoscritto Segretario attesta che con certificato in data 2 agosto 1932, protocollato al n. 3216 di questo Commissariato sotto la data 3 agosto 1932, il Commissario Prefettizio del comune di Noicattaro dichiarò che la ordinanza che precede fu affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, senza che fosse stato presentato reclamo alcuno.*

*Attesta altresì che neppure a questo Commissariato è stata presentata opposizione contro la ordinanza medesima.*

Bari, 3 agosto 1932-X — *Il Segretario*: MINERVINI.